

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

28 SET. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

=====

ADDI' **28 SET. 2001** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ROBILOTTA-VERZASCHI-

DELIBERAZIONE N° 1406

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione con il Min. Finanze, Dip. del territorio, per l'utenza del servizio telematico relativo all'accesso negli archivi informatici del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico, per la consultazione degli atti.



OGGETTO: approvazione dello schema di Convenzione con il Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, per l'utenza del servizio telematico relativo all'accesso negli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico, per la consultazione degli atti.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

CONSIDERATO che il Ministero delle Finanze ha attivato un nuovo servizio telematico, denominato SISTER, operante su rete INTERNET, che consente l'accesso agli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico e con il quale è possibile ottenere a video e in stampa le visure catastali sia per i fabbricati che per i terreni;

CONSIDERATO il fabbisogno informativo della Regione, legato anche alla realizzazione di operazioni finanziarie aventi ad oggetto beni immobili, in particolare in relazione al patrimonio immobiliare del sistema sanitario regionale;

VISTO in particolare l'art. 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 che disciplina la realizzazione di un'operazione finanziaria di "sale and lease-back" sul patrimonio strumentale del servizio sanitario regionale;

VISTO inoltre, l'articolo 24 della Legge Regionale n. 18 del 16 giugno 1994, così come modificata dalla Legge Regionale n. 37 del 7 agosto 1998, che disciplina la gestione dei beni da reddito del servizio sanitario regionale, e ne dispone il trasferimento pro-indiviso alle Aziende USL del Lazio;

CONSIDERATA l'esigenza da parte della Comunione delle ASL di pervenire ad una conoscenza completa e di dettaglio del patrimonio che è chiamata a gestire, allo scopo di dare attuazione alla citata Legge Regionale n. 18 del 16 giugno 1994, così come modificata dalla Legge Regionale n. 37 del 7 agosto 1998;





1406 28 SET. 2001

TENUTO CONTO del verbale della seduta del 13/3/2001 della Giunta Regionale che attribuisce all'Assessorato Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie la competenza in materia;

RITENUTO opportuno ed economicamente conveniente stipulare una Convenzione con il Ministero delle Finanze per l'accesso da parte della Regione al servizio di "catasto on-line", in considerazione che la Regione Lazio, quale Amministrazione pubblica, risulta esente dal pagamento dei diritti di visura ed è soggetta al pagamento del solo canone annuo pari a L. 2.000.000;

VISTO lo schema di convenzione predisposto dal Ministero delle Finanze, per l'utenza del servizio telematico relativo all'accesso negli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico nonché per la consultazione degli atti;

VISTA la L.127/97;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

TF

1. Di approvare lo schema di convenzione, che fa parte integrante della presente delibera, tra la Regione Lazio ed il Ministero delle Finanze, Dipartimento del Territorio, per l'utenza del servizio telematico relativo all'accesso negli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico nonché per la consultazione degli atti;
2. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Economia e Finanza alla sottoscrizione della citata Convenzione e di apportare in sede di stipula tutte le modifiche che fossero necessarie ed opportune;
3. all'impegno di spesa si provvede con specifica determinazione dipartimentale.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della L. 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



Cur 01 OTT. 2001



**Schema di convenzione per utenti di categoria "A"
CONVENZIONE PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO
RELATIVO ALL'ACCESSO NEGLI ARCHIVI INFORMATICI DEL
CATASTO TERRENI, DEL CATASTO EDILIZIO URBANO E DEL
CATASTO GEOMETRICO, PER LA CONSULTAZIONE DEGLI
ATTI**

tra

IL MINISTERO DELLE FINANZE, Agenzia del Territorio con sede in Roma -
Largo Leopardi n. 5,
nel seguito più brevemente definito anche come Ministero, nella persona del dr. ...
....., **Direttore Centrale**

e

la **REGIONE LAZIO**, con sede in Roma, Via C. Colombo 212, rappresentata dal,
Dott. Guido Magrini, **Direttore del Dipartimento Economia e Finanza**, giusta
delibera di Giunta della Regione Lazio n. del nel seguito
denominato **Utente**

Premesso:


- a) che secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, e successive modificazioni, il Ministero delle Finanze può concedere a determinate categorie di utenti l'autorizzazione a collegarsi, mediante servizio telematico, con il suo Sistema Informativo per la consultazione degli atti contenuti nell'archivio amministrativo-censuario del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano, dell'archivio dei punti fiduciali e, ove disponibile e tecnicamente possibile, del Catasto Geometrico;
- b) che ha richiesto di collegarsi mediante proprie apparecchiature elettroniche al Sistema Informativo del Ministero delle Finanze, per la consultazione degli atti contenuti nell'archivio amministrativo-censuario del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano e all'archivio dei punti fiduciali ;
- c) che il predetto Utente è risultato in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 del citato D.P.R..

Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'Utente è autorizzato a collegarsi, a norma del sopracitato D.P.R., al sistema elettronico dell'Agenzia del Territorio al fine di usufruire del servizio telematico per la consultazione degli atti contenuti nell'archivio informatico e tecnicamente disponibili al collegamento. Ai fini amministrativi-contabili è competente l'Ufficio del Territorio di.....

L'Utente effettuerà, a propria cura e spesa, il collegamento su circuiti commutati alla rete telefonica pubblica alle condizioni stabilite dalle specifiche regolamentari vigenti.



Art. 2

L'Utente ha il diritto di interrogare gli archivi catastali in osservanza delle regole di ricerca previste dal Sistema, e tramite apposita chiave di accesso all'uopo fornitagli dal Ministero.

E' fatto divieto all'Utente di utilizzare le informazioni assunte ed i documenti ottenuti per fini diversi da quelli inerenti alla propria attività e da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione e di rilascio di dati e documenti catastali.

E' espressamente inibita la commercializzazione, duplicazione, riproduzione su nastri, supporti, schede od altro dei documenti desunti dagli archivi elettronici. La loro riproduzione su testi e/o riviste potrà avvenire solo su esplicita preventiva autorizzazione scritta del Ministero, per il tramite del Centro Informativo dell'Agenzia del Territorio.

Art. 3

L'Utente prende atto che l'Agenzia del Territorio potrà revocare l'autorizzazione di cui all' art. 1 del presente atto, che quindi verrà risolto di pieno diritto, in caso di violazione dei divieti di cui al precedente articolo 2 commi 2 e 3.

Ove ricorra il caso, la revoca sarà accompagnata da denuncia all'Autorità Giudiziaria. Il Ministero potrà, inoltre, limitare o sospendere l'autorizzazione, anche per motivi d'interesse pubblico o qualora l'Utente non adempia agli obblighi assunti con il presente atto.

La revoca, la sospensione e la limitazione saranno comunicate all'Utente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario ed avranno effetto: la revoca immediatamente, la sospensione e la limitazione a decorrere dal decimo giorno successivo alla relativa notifica.

Art. 4


Per l'abbonamento al servizio telematico, l'Utente si impegna a corrispondere al Ministero in rate trimestrali anticipate, con cadenza 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, **un canone globale annuo di Lit. 2.000.000 (duemilioni)** fissato, come previsto all'art. 11 - comma 2 - del D.P.R. 305/91, con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro (D.M. 23 maggio 1997). I relativi importi dovranno essere versati sul c/c postale intestato all'ufficio competente per territorio.

La ricevuta attestante l'avvenuto versamento dell'importo dovuto, dovrà essere trasmessa all'Ufficio competente ai fini contabili.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione l'Utente dovrà già avere versato, con le modalità previste dall' art. 54 R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni, a titolo di cauzione, un importo corrispondente a quello del canone annuo come sopra definito, al 1° comma del presente articolo (Quietanza n. del).

La nota d'addebito, emessa dall'Ufficio competente in data 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, sarà trasmessa a mezzo raccomandata.

Resta comunque l'obbligo da parte dell'Utente di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Amministrazione.



L'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'Utente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

L'Utente avrà inoltre la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.

Dopo aver sottoscritto la presente convenzione, l'Utente dovrà provvedere a versare, entro cinque giorni dalla data della sottoscrizione, la 1^a rata, da computarsi in dodicesimi, del canone d'abbonamento secondo le modalità descritte al primo comma del presente articolo.

I pagamenti relativi agli importi dovuti dovranno essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente queste ultime cadenti il 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre).

In caso di ritardato pagamento, per ulteriori trenta giorni, verrà applicata una penale pari a Lit. 60 (sessanta) per ogni mille lire o frazioni di esse, che sarà addebitata sul pagamento del trimestre successivo.

In caso di ulteriore ritardo, il servizio telematico dovrà essere sospeso e il Ministero si rivarrà per quanto dovuto a norma di legge fino al momento della sospensione sulla cauzione già prestata dall'Utente.

Nel caso questa sia insufficiente l'Utente è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto al Ministero delle Finanze entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale l'Ufficio competente avrà notificato il conguaglio a debito.

Il ripristino del servizio potrà avvenire solo ove l'Utente abbia corrisposto tutti gli importi dovuti. In tal caso l'Utente dovrà reintegrare, con la procedura prevista al terzo comma del presente articolo, la cauzione nella misura in vigore.

Art. 5

Il canone di abbonamento, di cui al precedente art. 4, viene aggiornato con cadenza biennale in relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatisi nel biennio precedente.

Resta, comunque, salva la facoltà del Ministero delle Finanze di fissare, con apposito decreto, un importo diverso.

Art. 6

Il Ministero ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sul Ministero delle Finanze per le suddette variazioni. Ove si verificano variazioni della base informativa l'Utente avrà la facoltà di risolvere la presente convenzione.

In tal caso l'Utente avrà diritto alla restituzione della cauzione versata.

Art. 7

L'Utente esonera espressamente il Ministero da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "MINISTERO DELLE FINANZE" around its perimeter. The signature appears to be "C. De...".

Art. 8

La convenzione decorre dalla data della presente stipula fino al 31/12/..... .

La richiesta di rinnovo della concessione in corso dovrà essere trasmessa all'Amministrazione, a mezzo lettera Raccomandata R.R., **entro il 30 settembre di ogni anno**. In mancanza di tale richiesta, il collegamento verrà sospeso d'Ufficio a partire dal 1° gennaio successivo.

Parimenti il Ministero delle Finanze avrà la facoltà di dare disdetta del collegamento secondo le stesse modalità.

Art. 9

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Ministero delle Finanze e l'Utente durante l'esecuzione od alla scadenza della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Roma.

Le controversie stesse possono, comunque, essere risolte da un collegio arbitrale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 806 e seguenti C.P.C., composto da un Consigliere di Stato con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, un dirigente nominato dall'Amministrazione fra coloro che non abbiano attribuzioni nel servizio che ha posto in essere la convenzione, un arbitro designato dall'Utente.

Tutte le comunicazioni e notifiche all'Amministrazione dipendenti dalla presente convenzione dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata.

Roma, li

IL DIRETTORE CENTRALE

.....

L'UTENTE

.....



Ar